Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 2 luglio 2024
(OR. en)

10540/24

Fascicolo interistituzionale: 2023/0126(COD)

CODEC 1382
PI 78
PHARM 83
PESTICIDE 31
COMPET 750
MI 663
IND 346
PE 141

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 26-29 febbraio 2024)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Tiemo WÖLKEN (S&D, DE) ha presentato, a nome della commissione giuridica (JURI), una relazione sulla proposta di regolamento in oggetto contenente 39 emendamenti (emendamenti 1-39) alla proposta.

Inoltre, il gruppo PPE ha presentato tre emendamenti (emendamenti 40-42).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 28 febbraio 2024, la plenaria del Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-39 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

ALLEGATO

(28.2.2024)

P9_TA(2024)0096

Certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari (COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/0126(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0221),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0152/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0020/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Tale circostanza determina una protezione insufficiente che penalizza la ricerca fitosanitaria e la competitività in questo settore.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Una delle condizioni per il rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo ***in base alla*** descrizione del brevetto alla data di deposito. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che la sostanza attiva del prodotto sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni**.** Oppure, nel caso di un preparato, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuna delle sue sostanze attive sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni, purché ***ciascuna di esse*** sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto.	(17) Una delle condizioni per il rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo ***alla luce della*** descrizione ***e dei disegni*** del brevetto***, in base alle conoscenze generali di detta persona nel settore pertinente e allo stato dell'arte*** alla data di deposito ***o di priorità del brevetto di base***. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che la sostanza attiva del prodotto sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni oppure, nel caso di un preparato, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuna delle sue sostanze attive sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni, purché ***ciascun principio attivo*** sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto ***sulla base dello stato dell'arte alla data di deposito o alla data di priorità del brevetto di base***.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista fitosanitario non siano già stati oggetto di un certificato precedente***, da soli o in combinazione con uno o più principi attivi aggiuntivi,*** per la stessa applicazione o per un'applicazione diversa.	(18) Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista fitosanitario non siano già stati oggetto di un certificato precedente per la stessa applicazione o per un'applicazione diversa.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'esame di una domanda di certificato unitario dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, è opportuno stabilire criteri adeguati in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interesse.	(25) L'esame di una domanda di certificato unitario dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari ***e brevetti connessi***, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, ***l'Ufficio e le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli esaminatori designati possiedano le competenze pertinenti ed esperienza sufficiente nella valutazione di certificati protettivi complementari.*** È opportuno stabilire criteri ***aggiuntivi*** adeguati in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interesse.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Dopo il completamento dell'esame di una domanda di certificato unitario e dopo la scadenza dei termini di ricorso e di opposizione, o, se del caso, dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio dovrebbe dare attuazione al parere d'esame rilasciando un certificato unitario o respingendo la domanda, a seconda dei casi.	(28) Dopo il completamento dell'esame di una domanda di certificato unitario e dopo la scadenza dei termini di ricorso e di opposizione, o, se del caso, dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio dovrebbe dare attuazione ***senza indebito ritardo*** al parere d'esame rilasciando un certificato unitario o respingendo la domanda, a seconda dei casi.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente la designazione di altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati nazionali può essere presentato un ricorso comune.	(29) ***Per salvaguardare i diritti procedurali e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso,*** qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente la designazione di altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati nazionali può essere presentato un ricorso comune.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande di certificati unitari, si dovrebbe tenere conto della loro ***precedente*** esperienza in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti.	(30) Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande di certificati unitari, si dovrebbe tenere conto della loro ***pertinente competenza, della loro indipendenza e della sufficiente*** esperienza ***precedente*** in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) "economicamente collegato": in relazione a titolari diversi di due o più brevetti di base che proteggono lo stesso prodotto, un titolare controlla, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari, è controllato da un altro titolare o è soggetto a un controllo comune con un altro titolare.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata un'autorizzazione, in vigore, all'immissione sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;	(b) per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata un'autorizzazione, in vigore, all'immissione sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 ***in almeno uno degli Stati membri in cui tale brevetto di base ha effetto unitario***;

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora siano pendenti, in un determinato Stato membro, due o più domande di certificati, siano esse nazionali o centralizzate, o domande di certificati unitari, riguardanti lo stesso prodotto e presentate da due o più titolari di brevetti differenti, un'autorità nazionale competente o l'Ufficio, a seconda dei casi, può rilasciare un certificato o un certificato unitario per tale prodotto a ciascuno di tali titolari, purché essi non siano economicamente collegati.	Qualora siano pendenti, in un determinato Stato membro, due o più domande di certificati, siano esse nazionali o centralizzate, o domande di certificati unitari, riguardanti lo stesso prodotto e presentate da due o più titolari di brevetti differenti, un'autorità nazionale competente o l'Ufficio, a seconda dei casi, può rilasciare un certificato o un certificato unitario per tale prodotto a ciascuno di tali titolari, purché essi non siano economicamente collegati. ***Il medesimo principio si applica, mutatis mutandis, alle domande presentate dal titolare in relazione allo stesso prodotto per cui sono stati precedentemente rilasciati uno o più certificati o certificati unitari ad altri diversi titolari di brevetti diversi.***

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) se del caso, il consenso del terzo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 11, paragrafo 1, l'Ufficio la pubblica nel registro.	Se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 11, paragrafo 1, l'Ufficio la pubblica nel registro ***senza indebito ritardo***.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Ufficio valuta la domanda sulla base di tutte le condizioni di cui all'articolo 3***, paragrafo 1,*** per tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.	1. L'Ufficio valuta la domanda sulla base di tutte le condizioni di cui all'articolo 3 per tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3, paragrafo ***1***, per ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato positivo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente.	2. Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3 ***e all'articolo 6***, paragrafo ***2***, per ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato positivo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente ***e lo pubblica nel registro senza indebito ritardo***.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3, paragrafo ***1***, per uno o più di tali Stati membri, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato negativo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente.	3. Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3 ***e all'articolo 6***, paragrafo ***2***, per uno o più di tali Stati membri, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato negativo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente ***e lo pubblica nel registro senza indebito ritardo***.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) qualsiasi elemento di prova invocato dall'opponente a sostegno dell'opposizione.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e ***ne informa l'***opponente, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1.	6. Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e ***comunica all'***opponente ***la sua decisione e la motivazione alla base di quest'ultima***, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Nei casi in cui siano state presentate più opposizioni contro un parere d'esame, l'Ufficio tratta congiuntamente le opposizioni e adotta un'unica decisione per tutte le opposizioni depositate.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo.	10. L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione***, inclusa una motivazione dettagliata della stessa,*** entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione e l'Ufficio lo menziona nel registro.	11. Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione ***e comunica la sua decisione all'opponente*** e l'Ufficio lo menziona nel registro.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. È garantita la piena trasparenza per tutta la durata della procedura di opposizione, che è aperta, ove possibile, alla partecipazione del pubblico.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande di certificati unitari.	1. Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande di certificati unitari ***sulla base delle pertinenti competenze e della sufficiente esperienza richiesta per la procedura d'esame centralizzata***.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti***;	(a) ***competenze pertinenti e sufficiente esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari, garantendo in particolare che almeno uno degli esaminatori abbia come minimo cinque anni di esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari***;

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) ove possibile, l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti;

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il fatto che non vi sia ***più di un*** esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento [COM(2023) ***223***].	(c) il fatto che non vi sia ***alcun*** esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento [COM(2023) ***231***].

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scaduto il termine per la presentazione di un ricorso o di un'opposizione senza che siano stati presentati alcun ricorso o alcuna opposizione, o dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio adotta una delle decisioni seguenti:	Scaduto il termine per la presentazione di un ricorso o di un'opposizione senza che siano stati presentati alcun ricorso o alcuna opposizione, o dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio adotta ***senza indebito ritardo*** una delle decisioni seguenti:

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'Ufficio informa senza indebito ritardo il richiedente della decisione adottata.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se è stato rilasciato in contrasto con l'articolo 3;	(a) se è stato rilasciato in contrasto con l'articolo 3 ***e l'articolo 6, paragrafo 2***;

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Il certificato unitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento ***nella misura in cui tale certificato sia stato dichiarato nullo***.	12. ***Nella misura in cui sia stato dichiarato nullo,*** il certificato unitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro ***quattro*** mesi dalla data di notifica della decisione è presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso.	3. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro ***tre*** mesi dalla data di notifica della decisione è presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso***, incluse le prove a sostegno di tali motivi***. ***L'eventuale risposta è presentata per iscritto entro tre mesi dalla data di deposito della dichiarazione contenente i motivi del ricorso. L'Ufficio stabilisce, se del caso, la data della procedura orale entro tre mesi dal deposito della risposta o entro sei mesi dal deposito della dichiarazione dei motivi del ricorso, a seconda di quale circostanza si verifichi prima. L'Ufficio emette una decisione scritta entro tre mesi dalla data dell'audizione orale o del deposito della risposta alla dichiarazione contenente i motivi del ricorso, a seconda del caso.***

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se un ricorso dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame, la decisione delle commissioni ***può annullare o riformare*** il parere.	5. Se un ricorso dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame, la decisione delle commissioni ***annulla o riforma*** il parere.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I membri delle commissioni di ricorso in materia di certificati unitari sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.	4. I membri delle commissioni di ricorso in materia di certificati unitari sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. ***In fase di nomina dei membri delle commissioni di ricorso in materia di domande di certificati unitari, è presa in debita considerazione la loro esperienza precedente in questioni concernenti il diritto brevettuale o i certificati protettivi complementari.***

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 2017/1001 si applica alle commissioni di ricorso nelle questioni riguardanti i certificati unitari.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le comunicazioni destinate all'Ufficio ***possono essere*** effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni ***possono*** essere presentate per via elettronica.	1. Le comunicazioni destinate all'Ufficio ***sono*** effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni ***devono*** essere presentate per via elettronica.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) la data e ***una sintesi del*** parere d'esame dell'Ufficio per ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario;	(i) la data e ***il*** parere d'esame dell'Ufficio per ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario;

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione e l'esito del procedimento di opposizione, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto;	(k) se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione***, il suo status*** e l'esito del procedimento di opposizione, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto;

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto;	(l) se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso***, il suo status*** e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto;

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.	3. L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. ***In caso di convocazione di un perito, l'Ufficio o il panel competente, a seconda del caso, verifica che non sussistano conflitti di interessi.*** Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il ***xxxxxx*** [***OP***: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento.	Entro il ***...*** [***GU***: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento ***e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni***. ***Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione esamina la fattibilità e i vantaggi dell'istituzione di una procedura di autorizzazione centralizzata per i prodotti fitosanitari facente capo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.***